



R O S S I & A S S O C I A T I
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano
www.rossiassociati.it
Tel + 39 02.874271 Fax + 39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Novembre 2012 – nr. 2

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

Crediti commerciali vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche - Certificazione

INDICE

- 1 Premessa**
- 2 Utilizzo della certificazione**
 - 2.1 Utilizzo del credito in compensazione*
 - 2.2 Interessi*
 - 2.3 Restituzione della certificazione*
- 3 Termine per richiedere la certificazione**
- 4 Certificazione dei crediti commerciali nei confronti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali**
 - 4.1 Procedimento di certificazione nella forma ordinaria*
 - 4.1.1 Presentazione dell'istanza*
 - 4.1.2 Controllo delle istanze presentate*
 - 4.1.3 Contemporanea presenza di debiti e crediti*
 - 4.2 Procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica*
 - 4.2.1 Attivazione della piattaforma elettronica*
 - 4.2.2 Presentazione dell'istanza*
 - 4.2.3 Controllo delle istanze presentate*
 - 4.2.4 Amministrazioni ed Enti che non si sono abilitati all'utilizzo della piattaforma*
 - 4.3 Nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempienza*
- 5 Certificazione dei crediti commerciali nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale**
 - 5.1 Ambito di applicazione*
 - 5.2 Procedimento di certificazione nella forma ordinaria*
 - 5.2.1 Presentazione dell'istanza*
 - 5.2.2 Controllo delle istanze presentate*
 - 5.2.3 Contemporanea presenza di debiti e crediti*
 - 5.3 Procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica*
 - 5.3.1 Attivazione della piattaforma elettronica*
 - 5.3.2 Presentazione dell'istanza*
 - 5.3.3 Controllo delle istanze presentate*
 - 5.3.4 Amministrazioni ed Enti che non si sono abilitati all'utilizzo della piattaforma*
 - 5.4 Nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempienza*
 - 5.5 Utilizzo delle certificazioni di cui al DPR 5.10.2010 n. 207*
- 6 Cessione del credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario**
 - 6.1 Cessione totale o parziale del credito*
 - 6.2 Cessioni dei crediti certificati con modalità telematica*
- 7 Delega alla banca o all'intermediario finanziario per la gestione della procedura di certificazione**

1 PREMESSA

Con il DM 22.5.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 21.6.2012 n. 143) sono state emanate le disposizioni attuative in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, relativi a somministrazioni, forniture e appalti.

Analogamente, con il DM 25.6.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 2.7.2012 n. 152), sono state emanate le disposizioni attuative in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale, relativi a somministrazioni, forniture e appalti.

Successivamente, al fine di tenere conto delle novità normative intervenute, mediante:

- il DM 24.9.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 2.11.2012 n. 256), è stata modificata e integrata la disciplina relativa alla certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali;
- il DM 19.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 6.11.2012 n. 259), è stata modificata e integrata la disciplina relativa alla certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale.

Di seguito si analizzano tali provvedimenti.

2 UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE

Al fine di accrescere la liquidità degli operatori economici, la certificazione in esame, attestando che il credito è certo, liquido ed esigibile, può essere utilizzata dal creditore:

- per ottenere un'**anticipazione** bancaria;
- oppure per **cedere** il proprio credito, *pro soluto* o *pro solvendo*, a favore di banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

2.1 UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

Il credito certificato può essere utilizzato anche in compensazione delle somme dovute per **cartelle di pagamento** e **atti esecutivi** di cui agli artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, notificati entro il 30.4.2012:

- ai sensi dell'art. 28-*quater* del DPR 602/73 e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- entro 12 mesi dal rilascio della certificazione.

2.2 INTERESSI

La certificazione in esame non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

2.3 RESTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

3 TERMINE PER RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE

La richiesta della certificazione in esame può avvenire **senza termini** di scadenza, fermo restando però che il credito non deve essere prescritto.

4 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI

Il citato DM 22.5.2012 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce le modalità di certificazione dei crediti:

- da parte delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali debitori;
- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- che siano certi, liquidi ed esigibili.

Enti strumentali e società partecipate

Sono comunque esclusi dall'ambito applicativo della disciplina di certificazione dei crediti gli enti strumentali e le società partecipate delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali.

4.1 PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE NELLA FORMA ORDINARIA

4.1.1 Presentazione dell'istanza

Nelle more della piena predisposizione della prevista piattaforma elettronica, possono presentare all'Amministrazione o Ente debitore l'istanza di certificazione del credito:

- i titolari dei suddetti crediti per somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
- utilizzando l'apposito modello, disponibile all'indirizzo <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/>.

In sede di presentazione dell'istanza di certificazione, il creditore deve impegnarsi:

- a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai relativi crediti, né di cedere a terzi i crediti medesimi, fino all'ottenimento della certificazione o della comunicazione del diniego della stessa;
- nel caso di rilascio della certificazione, a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti certificati, fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo certificazionecrediti@tesoro.it.

Nel suddetto sito <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/> sono comunque disponibili le risposte a domande frequenti (FAQ).

4.1.2 Controllo delle istanze presentate

L'Amministrazione o Ente debitore, nel termine di **30 giorni** (prima 60) dalla ricezione dell'istanza:

- riscontra gli atti d'ufficio;
- certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando l'apposito modello.

La certificazione in esame non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

Controllo dei carichi iscritti a ruolo

Per i crediti di importo superiore a 10.000,00 euro, prima di rilasciare la certificazione, l'Amministrazione o Ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, a verificare se il creditore ha carichi iscritti a ruolo non pagati, ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR 602/73 e del relativo regolamento attuativo (DM 18.1.2008 n. 40).

Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nella certificazione:

- viene indicato l'importo del credito al lordo dei carichi iscritti a ruolo;
- si dà atto di tale circostanza, indicando l'importo delle somme dovute.

In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza. In pratica, l'importo del credito corrispondente alle somme dovute all'Agente della Riscossione è vincolato all'utilizzo solo in compensazione.

4.1.3 Contemporanea presenza di debiti e crediti

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa Amministrazione o Ente, il credito può essere certificato, ma al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'Amministrazione o Ente debitore.

Debiti per cartelle di pagamento e atti esecutivi

Tra i suddetti debiti non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, che possono essere oggetto di compensazione con i crediti certificati, ai sensi del citato art. 28-*quater* del DPR 602/73.

4.2 PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA

Ai fini dello svolgimento del procedimento di certificazione in esame, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

- predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica;
- rende noto sul proprio sito istituzionale l'entrata in funzione della piattaforma, pubblicando le relative istruzioni tecniche;
- abilita le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici nazionali al relativo utilizzo, dietro richiesta da presentare entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione.

4.2.1 Attivazione della piattaforma elettronica

Con il comunicato stampa 18.10.2012 n. 144, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la suddetta piattaforma elettronica:

- è disponibile all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml/>;
- a partire dal 18.10.2012.

Entro il 17.11.2012, pertanto, le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici nazionali avrebbero dovuto presentare la richiesta di abilitazione al relativo utilizzo.

Al suddetto indirizzo è possibile controllare se l'Amministrazione o Ente debitore interessato si è abilitato all'utilizzo della piattaforma.

4.2.2 Presentazione dell'istanza

I titolari dei suddetti crediti per somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono presentare all'Amministrazione o Ente debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla suddetta piattaforma.

L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema.

Attivazione della piattaforma

Al momento, la piattaforma elettronica contiene solo le funzionalità per consentire la registrazione da parte delle Amministrazioni e degli Enti debitori.

Con un successivo comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà resa nota la disponibilità anche delle funzionalità per i creditori.

4.2.3 Controllo delle istanze presentate

Le Amministrazioni e gli Enti debitori, nel termine di **30 giorni** dalla ricezione dell'istanza, previa effettuazione dei suddetti controlli, certificano i crediti:

- utilizzando la piattaforma elettronica in esame;
- generando l'apposito modello.

4.2.4 Amministrazioni ed Enti che non si sono abilitati all'utilizzo della piattaforma

Qualora le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici nazionali non si siano abilitati all'utilizzo della piattaforma elettronica in esame, il sistema potrà comunque acquisire le istanze di certificazione dei relativi crediti, ai soli fini della decorrenza dei termini per la presentazione dell'istanza di nomina del Commissario *ad acta*.

4.3 NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA IN CASO DI INADEMPIENZA

Decorso il previsto termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, senza che sia stata rilasciata la certificazione, né che sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario *ad acta*:

- per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali centrali, al competente Ufficio Centrale del Bilancio;
- ovvero, per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali periferiche, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio;
- ovvero, per le certificazioni di pertinenza degli Enti pubblici nazionali, all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante;
- utilizzando l'apposito modello;
- evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'Amministrazione o Ente debitore.

Il Commissario *ad acta*:

- opera in qualità di pubblico ufficiale;
- può svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione o Ente debitore ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti;
- provvede al rilascio della certificazione, entro **50 giorni dalla nomina**, utilizzando l'apposito modello;
- comunica all'Amministrazione o Ente debitore il rilascio della certificazione.

Analogamente, la nomina del Commissario *ad acta* e il rilascio della certificazione può avvenire anche in caso di richiesta presentata con la procedura elettronica, utilizzando l'apposita piattaforma.

5 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il citato DM 25.6.2012 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce le modalità di certificazione dei crediti:

- da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale debitori;
- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- che siano certi, liquidi ed esigibili.

5.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina di certificazione in esame si applica in relazione ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale, ad eccezione:

- dei crediti nei confronti degli Enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del DLgs. 18.8.2000 n. 267, dei crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale;
- dei crediti nei confronti degli Enti del servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito (informazioni sulle Regioni sottoposte a piani di rientro dal *deficit* sanitario sono reperibili sul sito Internet del Ministero della salute, all'indirizzo <http://www.salute.gov.it/pianiRientro/homePianiRientro.jsp>).

Per i predetti Enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate:

- ai sensi dell'art. 11 co. 2 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate;
- oppure nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Enti strumentali e società partecipate

Sono comunque esclusi dall'ambito applicativo della disciplina di certificazione dei crediti gli enti strumentali e le società partecipate delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale.

5.2 PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE NELLA FORMA ORDINARIA

5.2.1 Presentazione dell'istanza

Nelle more della piena predisposizione della prevista piattaforma elettronica, possono presentare all'Ente debitore l'istanza di certificazione del credito:

- i titolari dei suddetti crediti per somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
- utilizzando l'apposito modello, disponibile all'indirizzo <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/>.

In sede di presentazione dell'istanza di certificazione, il creditore deve impegnarsi:

- a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai relativi crediti, né di cedere a terzi i crediti medesimi, fino all'ottenimento della certificazione o della comunicazione del diniego della stessa;
- nel caso di rilascio della certificazione, a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti certificati, fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo certificazionecrediti@tesoro.it.

Nel suddetto sito <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/> sono comunque disponibili le risposte a domande frequenti (FAQ).

5.2.2 Controllo delle istanze presentate

L'Ente debitore, nel termine di **30 giorni** dalla ricezione dell'istanza:

- riscontra gli atti d'ufficio;
- certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando l'apposito modello.

La certificazione in esame non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

Controllo dei carichi iscritti a ruolo

Per i crediti di importo **superiore a 10.000,00 euro**, prima di rilasciare la certificazione, l'Ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, a verificare se il creditore ha carichi iscritti a ruolo non pagati, ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR 602/73 e del relativo regolamento attuativo (DM 18.1.2008 n. 40).

Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nella certificazione:

- viene indicato l'importo del credito al lordo dei carichi iscritti a ruolo;
- si dà atto di tale circostanza, indicando l'importo delle somme dovute.

In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza. In pratica, l'importo del credito corrispondente alle somme dovute all'Agente della Riscossione è vincolato all'utilizzo solo in compensazione.

5.2.3 Contemporanea presenza di debiti e crediti

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dello stesso Ente, il credito può essere certificato, ma al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'Ente debitore.

Debiti per cartelle di pagamento e atti esecutivi

Tra i suddetti debiti non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, che possono essere oggetto di compensazione con i crediti certificati, ai sensi del citato art. 28-*quater* del DPR 602/73.

5.3 PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA

Ai fini dello svolgimento del procedimento di certificazione in esame, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

- predisporre e mettere a disposizione una piattaforma elettronica;
- rende noto sul proprio sito istituzionale l'entrata in funzione della piattaforma, pubblicando le relative istruzioni tecniche;
- abilita le Regioni, gli Enti locali e gli Enti del servizio sanitario nazionale al relativo utilizzo, dietro richiesta da presentare entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione.

5.3.1 Attivazione della piattaforma elettronica

Con il comunicato stampa 18.10.2012 n. 144, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la suddetta piattaforma elettronica:

- è disponibile all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml/>;
- a partire dal 18.10.2012.

Entro il 17.11.2012, pertanto, le Regioni, gli Enti locali e gli Enti del servizio sanitario nazionale avrebbero dovuto presentare la richiesta di abilitazione al relativo utilizzo.

Al suddetto indirizzo è possibile controllare se l'Ente debitore interessato si è abilitato all'utilizzo della piattaforma.

5.3.2 Presentazione dell'istanza

I titolari dei suddetti crediti per somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono presentare all'Ente debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla suddetta piattaforma.

L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema.

Attivazione della piattaforma

Al momento, la piattaforma elettronica contiene solo le funzionalità per consentire la registrazione da parte degli Enti debitori.

Con un successivo comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà resa nota la disponibilità anche delle funzionalità per i creditori.

5.3.3 Controllo delle istanze presentate

Gli Enti debitori, nel termine di **30 giorni** dalla ricezione dell'istanza, previa effettuazione dei suddetti controlli, certificano i crediti:

- utilizzando la piattaforma elettronica in esame;
- generando l'apposito modello.

5.3.4 Amministrazioni ed Enti che non si sono abilitati all'utilizzo della piattaforma

Qualora le Regioni, gli Enti locali e gli Enti del servizio sanitario nazionale non si siano abilitati all'utilizzo della piattaforma elettronica in esame, ovvero non abbiano reso disponibile la certificazione telematica, il sistema potrà comunque acquisire le istanze di certificazione dei relativi crediti, ai soli fini della decorrenza dei termini per la presentazione dell'istanza di nomina del Commissario *ad acta*.

5.4 NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA IN CASO DI INADEMPIENZA

Decorso il previsto termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, senza che sia stata rilasciata la certificazione, né che sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario *ad acta*:

- alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio;
- utilizzando l'apposito modello;
- evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'Ente debitore.

Il Commissario *ad acta*:

- opera in qualità di pubblico ufficiale;
- può svolgere presso gli uffici dell'Ente debitore ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti;
- provvede al rilascio della certificazione, entro **50 giorni dalla nomina**, utilizzando l'apposito modello;
- comunica all'Ente debitore il rilascio della certificazione.

Analogamente, la nomina del Commissario *ad acta* e il rilascio della certificazione può avvenire anche in caso di richiesta presentata con la procedura elettronica, utilizzando l'apposita piattaforma.

5.5 UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI AL DPR 5.10.2010 N. 207

Le certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi dell'art. 141 co. 2 del DPR 5.10.2010 n. 207 (regolamento attuativo del Codice degli appalti pubblici, di cui al DLgs. 12.4.2006 n. 163), riguardanti i pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto sulla base degli stati di avanzamento lavori, possono essere utilizzate esclusivamente:

- al fine di consentire la cessione *pro soluto* o *pro solvendo* a favore di banche o di intermediari finanziari;
- oppure per l'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal DM 26.6.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 20.8.2012 n. 193).

6 CESSIONE DEL CREDITO CERTIFICATO AD UNA BANCA O AD UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest'ultimo:

- trattiene l'originale della certificazione;
- ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito;
- procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, alla verifica dell'esistenza e della validità di tale certificazione, mediante richiesta trasmessa all'Ente debitore con posta elettronica certificata.

Entro il decimo giorno successivo alla suddetta richiesta, l'Ente debitore comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica al soggetto richiedente, che informa il titolare del credito.

6.1 CESSIONE TOTALE O PARZIALE DEL CREDITO

L'istituto cessionario:

- in caso di **utilizzo totale** del credito, trattiene l'originale della certificazione e invia all'Ente debitore, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito, una copia conforme dello stesso;
- in caso di **utilizzo parziale**, annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito, completa della predetta annotazione; contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, trasmette all'Ente debitore una copia conforme della certificazione, completa della predetta annotazione.

La suddetta procedura non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica.

6.2 CESSIONI DEI CREDITI CERTIFICATI CON MODALITÀ TELEMATICA

Le cessioni dei crediti certificati con modalità telematica sono comunicate all'Amministrazione o Ente ceduto attraverso la prevista piattaforma elettronica, che sostituisce:

- la stipulazione dell'atto di cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- i previsti obblighi di notificazione della cessione.

7 DELEGA ALLA BANCA O ALL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

L'impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del Commissario *ad acta*, conferendo uno specifico mandato mediante l'utilizzo degli appositi modelli, differenziati a seconda che il credito sia vantato nei confronti:

- delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali;
- ovvero delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale.

***Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche -
Compensazione con cartelle di pagamento o atti esecutivi***

INDICE

- 1 Premessa**
- 2 Crediti commerciali utilizzabili in compensazione**
 - 2.1 Caratteristiche dei crediti*
 - 2.2 Certificazione dei crediti*
- 3 Somme che possono essere compensate con i crediti commerciali**
- 4 Termine per effettuare la compensazione**
- 5 Procedura di compensazione**
 - 5.1 Verifica della validità della certificazione*
 - 5.2 Effettuazione della compensazione*
 - 5.3 Comunicazione dell'avvenuta compensazione*
 - 5.4 Interessi di mora e aggio di riscossione*
- 6 Riscossione nei confronti dell'Ente debitore**

1 PREMESSA

L'art. 28-*quater* del DPR 602/73, inserito dall'art. 31 co. 1-*bis* del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, ha previsto la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, i crediti commerciali vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche, oggetto di apposita certificazione.

Con il DM 25.6.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 2.7.2012 n. 152) è stato emanato il provvedimento attuativo di tale disciplina, relativo alla compensazione dei crediti:

- maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale;
- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione

L'art. 28-*quater* del DPR 602/73 è stato però successivamente modificato dall'art. 13-*bis* co. 2 del DL 7.5.2012 n. 52 convertito nella L. 6.7.2012 n. 94 e dall'art. 16 co. 10 del DL 6.7.2012 n. 95 convertito nella L. 7.8.2012 n. 135, prevedendo, in particolare, che la suddetta disciplina in materia di compensazione si applichi anche in relazione ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, relativi a somministrazioni, forniture e appalti.

Conseguentemente, con il DM 19.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 6.11.2012 n. 259) è stata data attuazione a tale novità, stabilendo che ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, ai fini della loro compensazione ai sensi dell'art. 28-*quater* del DPR 602/73, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato DM 25.6.2012.

Di seguito si analizzano tali provvedimenti.

2 CREDITI COMMERCIALI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE

La disciplina della compensazione di cui all'art. 28-*quater* del DPR 602/73 si applica ai crediti commerciali vantati nei confronti:

- dello Stato;
- degli Enti pubblici nazionali (es. INPS e INAIL);
- delle Regioni;
- degli Enti locali (es. Province, Comuni e Comunità montane);
- degli Enti del servizio sanitario nazionale, vale a dire:
 - le aziende sanitarie locali;
 - le aziende ospedaliere;
 - gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni;
 - le aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio sanitario nazionale;
 - gli istituti zooprofilattici.

2.1 CARATTERISTICHE DEI CREDITI

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, i crediti vantati nei confronti delle suddette Amministrazioni pubbliche devono essere:

- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

2.2 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, i suddetti crediti devono essere stati oggetto di **apposita certificazione** da parte dell'Ente debitore, ai sensi:

- del DM 22.5.2012 e successive modifiche ed integrazioni, se si tratta di crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali;
- dell'ulteriore DM 25.6.2012 e successive modifiche ed integrazioni, se si tratta di crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale.

3 SOMME CHE POSSONO ESSERE COMPENSATE CON I CREDITI COMMERCIALI

I suddetti crediti commerciali certificati possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute:

- per **cartelle di pagamento** e **atti esecutivi** di cui agli artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, **notificati entro il 30.4.2012**;
- in relazione a:
 - tributi erariali;
 - tributi regionali e locali;
 - contributi previdenziali e assistenziali;
 - premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione.

Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione.

Eventuale estensione

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tale compensazione potrà essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.

4 TERMINE PER EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE

I crediti commerciali certificati possono essere utilizzati per la suddetta compensazione **entro 12 mesi dal rilascio** della certificazione.

5 PROCEDURA DI COMPENSAZIONE

Il titolare del credito commerciale, acquisita la suddetta certificazione dell'Ente debitore, la presenta all'Agente della Riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle previste somme.

Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'Agente della Riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 31 del DPR 602/73, vale a dire:

- il pagamento deve essere prioritariamente imputato alle rate scadute;
- nei riguardi delle rate scadute, l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, alle sanzioni e agli interessi;
- l'imputazione ai diritti e alle spese maturati a favore dell'Agente della Riscossione può avvenire solo dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora;
- per i debiti di imposta già scaduti, l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite;
- fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite, l'imputazione è fatta con precedenza a quella più remota.

L'Agente della Riscossione:

- trattiene l'originale della certificazione;
- ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito commerciale.

5.1 VERIFICA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

L'Agente della Riscossione procede alla verifica dell'esistenza e della validità di tale certificazione:

- mediante richiesta trasmessa all'Ente debitore;
- entro i tre giorni lavorativi successivi.

Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'Agente della Riscossione, l'Ente debitore è tenuto a comunicare l'esito della verifica all'Agente della Riscossione richiedente, che informa il titolare del credito commerciale.

5.2 EFFETTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE

In caso di esito positivo della verifica:

- il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione;
- il titolare del credito commerciale ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente Agente della Riscossione.

Ove l'importo certificato venga utilizzato solo in parte dal creditore in compensazione con le suddette somme, l'importo del credito residuo da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'Agente della Riscossione.

Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

5.3 COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA COMPENSAZIONE

L'Agente della Riscossione comunica l'avvenuta compensazione:

- all'Ente debitore e all'Ente impositore;
- entro i cinque giorni lavorativi successivi.

5.4 INTERESSI DI MORA E AGGIO DI RISCOSSIONE

Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e l'aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione del debito.

6 RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DELL'ENTE DEBITORE

L'Ente debitore delle somme relative a somministrazioni, forniture e appalti è tenuto al pagamento all'Agente della Riscossione dell'importo oggetto della certificazione e utilizzato in compensazione.

In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'Ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione:

- l'Agente della Riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze;
- l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Ente debitore, a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali; dai suddetti recuperi sono comunque escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Qualora il recupero non sia stato possibile, l'Agente della Riscossione procede, nei confronti dell'Ente debitore:

- alla riscossione coattiva secondo le disposizioni del DPR 602/73;
- sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito commerciale.